

rilasciato all'atto dell'esportazione delle merci a norma dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3749, e 4 marzo 1988, n. 693, relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della Comunità europea. Tuttavia l'esenzione doganale non può essere negata qualora l'autorità governativa competente del paese di esportazione abbia rilasciato a posteriori un nuovo certificato che soddisfi le condizioni stabilite dal diritto comunitario.

(¹) GU n. C 278 del 27. 10. 1992.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

(³) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE

9 marzo 1994

nella causa C-291/93: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(Inadempimento — Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che dichiara un inadempimento)

(94/C 120/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-291/93, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Vittorio Di Bucci) contro Repubblica italiana (agente: professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente; J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione; R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 9 marzo 1994 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della*

Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE.

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 177 del 29. 6. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

15 marzo 1994

nel procedimento C-387/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana): Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA contro Ayuntamiento de Valencia (¹)

(Concorrenza — Istituti di credito pubblici — Esenzione fiscale — Abuso di posizione dominante — Aiuto concesso da uno Stato)

(94/C 120/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-387/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA e Ayuntamiento de Valencia, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86, 90 e 92 del Trattato CEE e di talune disposizioni dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (²), la Corte, composta dai signori O. Duc, presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 15 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un'esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1 del Trattato; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può continuare ad essere applicato fintantoché la